

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 14-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **GIRONDA VERALDI**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

per il reato di diffamazione aggravata (articoli 595 commi 2 e 3 del codice penale
e 13 della legge n. 47 del 1948)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI ROMA

Presentata alla Presidenza il 2 maggio 2005

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione pervenuta in data 15 gennaio 2005 dal tribunale di Roma relativamente a un processo penale pendente nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi a seguito di querela sporta da Ida Di Benedetto.

La querela trae origine da dichiarazioni rese dall'onorevole Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva in diretta «*Otto e mezzo*» andata in onda il 30 settembre 2002, il cui contenuto veniva riportato anche sul *Corriere della Sera* del 1° ottobre 2002.

Per come risulta dal capo d'imputazione, riferendosi alla revoca del suo incarico di sottosegretario per i beni culturali ed al ruolo del ministro, lo Sgarbi avrebbe tra l'altro affermato: «*Ha trovato un'amante, la quale si è sistemata ai suoi piedi e a cominciato a fare un'operazione che non prevedeva un'apnea assoluta e che si mette davanti a lui e fa quell'azione che non posso dire qui perché siamo in una morigerata televisione, ma sollevando ogni tanto la testa diceva "ma fa tutto Sgarbi, tu non fai niente" e quello, sentendosi punto nell'orgoglio, ha cominciato una competizione nei miei confronti di natura personale non di natura di contenuti. E così io sono vittima di quello che non posso dire come si chiamava, ma è quello [...] l'amante di Urbani si chiama Ida Di Benedetto*».

La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 9, 16 e 23 febbraio, 16 marzo e 6, 13, 20 e 27 aprile 2005. Per la precisione, nelle sedute del 9 e 16 febbraio si è proceduto a cambi di relatore; in quella del 23 febbraio è stata svolta la relazione; il dibattito è poi proseguito in quella del 16 marzo, al termine della quale è mancato il numero legale per deliberare,

circostanza che si è ripetuta nelle sedute del 6, 13 e 20 aprile. La deliberazione si è infine avuta nella seduta del 27 aprile 2005.

Dalla lettura del capo d'imputazione emerge come le affermazioni del deputato Sgarbi siano di pesantezza inusuale. Simili espressioni e universi semantici sono certamente al di fuori dell'ambito consentito nelle formali sedi parlamentari.

A parte tuttavia giudizi che possono suonare moralistici, è risultato decisivo per la grande maggioranza dei componenti intervenuti nella Giunta che tali espressioni appaiono totalmente gratuite, giacché non sono corredate o sostenute da visibili agganci con l'attività politico-parlamentare di chi le ha pronunciate. È ben vero che l'occasione che le ha scatenate attiene a un momento di cambio della composizione del Governo, ma le affermazioni del deputato Sgarbi non appaiono il rivestimento di alcuna forma di denuncia politica o di critica parlamentare riferita a fatti specifici, come per esempio poteva essere la censura di un favoritismo, di un abuso amministrativo o di una scelta politico-ministeriale errata. Né il deputato ha ritenuto di aderire ai ripetuti inviti a intervenire per offrire chiarimenti alla Giunta. Le espressioni contenute nel capo d'imputazione, insomma, si stagliano isolate in un contesto privo di solidi appigli con la funzione parlamentare.

Per questi motivi la Giunta, a maggioranza, propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Aurelio GIRONDA VERALDI, *relatore*.